



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 12.09.2020

Sabato 12.09.2020 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ACCANTO ALL'ANZIANO E., alle ore 06,00 del 12.09.2020 in prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 09.30 del 12.09.2020 presso il salone della Cooperativa di Polpet in P.zza A.Boito, 8 in Ponte Nelle Alpi con il seguente ordine del giorno:

1 – Approvazione delle variazioni allo Statuto per l'adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore (Associazioni di Volontariato).

Come indicato nell'allegato all'invito di partecipazione, la riunione si svolge nel rispetto della normativa Anti-Covid: ai partecipanti è stata misurata la temperatura corporea, indossano la mascherina, mantengono la distanza di sicurezza e si sono igienizzati le mani usando i disinfettanti posti all'entrata del salone.

Sono presenti 42 soci e sono pervenute n. 17 deleghe.

Il presidente Francesco David introduce con un saluto e con l'invito all'osservanza delle norme Anti-Covid. Constatata la presenza del quorum per la validità dell'assemblea, il presidente passa ad illustrare le principali modifiche apportate allo Statuto per l'adeguamento dello stesso all'attuale normativa.

Lo Statuto in esame precisa l'ambito in cui l'Associazione opera: settore sociale (attività rivolta agli anziani ricoverati e non in strutture residenziali); attività culturali ed artistiche di rilevanza sociale (balli, gite, mostre ecc.); attività di sostegno alle famiglie per prevenire la dispersione scolastica e per contrastare la povertà educativa. Lo Statuto, inoltre, indica: che si potranno realizzare attività per la raccolta di fondi; che il Presidente dell'Associazione sarà eletto dal Consiglio Direttivo e saranno ammesse 3 deleghe per ciascun associato durante le assemblee e che benchè la normativa preveda che il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probi Viri sono facoltativi, tali collegi siano mantenuti per una questione di trasparenza.

Si passa quindi alla votazione, lo Statuto con le modifiche introdotte (copia allegata al verbale) viene approvato, in maniera palese, dalla totalità dei presenti.

Copia dello Statuto modificato sarà consegnato a tutti gli associati.

L'assemblea termina alle 10,25

La verbalizzante Elidia Collazuol

Elidia Collazuol

Il Presidente Francesco David

Francesco David



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRATO A BELLUNO il 23 SET. 2020
n. 1257 serie 3 Liquidati euro 1257 =

firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)

IL FUNZIONARIO
Daniela Santandrea

STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ODV ETS

“Accanto all’Anziano e... ODV”

Parte I - Costituzione e scopi

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ODV “Accanto all’anziano e... ODV”.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Cal di Mezzo, 13, Paiane, nel comune di Ponte Nelle Alpi (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promuove azioni di volontariato con scopo di solidarietà e assistenza nei confronti degli anziani e di persone fisiche che si trovano in condizioni di disagio, con l'intento di preservare la loro autonomia personale e la capacità di rimanere protagonisti della loro esistenza;
- Promuove e tutela la qualità della vita, dei beni culturali e del diritto all'ambiente oltreché ogni forma di valorizzazione delle persone per far crescere il loro ruolo nella società, attraverso la promozione della persona e l'educazione permanente.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (Art 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017);

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

UFFICIO DELLE ENTRATE DI BELLUNO

Attestato N° 1 di 1 all'atto
reg.to 23 SET. 2020
al N° 1257 serie 3



- fornire il supporto spontaneo e gratuito anche presso le strutture territoriali atte a servizi sociosanitari e assistenziali;
- attività sul territorio a sostegno delle persone anziane quali: corsi di formazione, gite a carattere culturale, attività ricreative (ballo, passeggiate);
- trasporti di persone con ridotta mobilità o in situazione di disagio sociale;
- sostegno scolastico a bambini ed adolescenti.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Parte II - Soci

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono gratuite e durano per un massimo di due anni e possono essere riconfermate.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione qualora:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, anche morali, dell'Associazione;

L'esclusione è deliberata dal Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Parte III- Organi sociali.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei probi Viri;
- Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza dei 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati in proprio o per delega.

ART. 16
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente. Esso può cooptare altri tre membri, con qualifica di esperti, dotati di solo voto consultivo. In caso di recesso o decesso di un consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci. Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà una assemblea per nominare un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dell'Associazione contemporaneamente all'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e con la medesima procedura.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, che ha il compito di convocare le riunioni e curare la redazione e la conservazione dei verbali.

I Sindaci hanno il compito della vigilanza contabile sull'attività dell'Associazione. Essi riferiscono all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo.

Il Collegio può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso ha il compito di dirimere su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi dell'Associazione e/o tra questi e i soci o tra i soci stessi; trasmette alle parti interessate le relative decisioni.

Il Collegio neo eletto, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.

Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo.

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta al Collegio dei probiviri, convocato su richiesta del Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea.

Parte IV - Patrimonio, entrate e bilancio.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria dell'Associazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 (superiori a 1 milione di €) l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Organizzazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in comune di Ponte Nelle Alpi aventi scopi analoghi secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30gg dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Parte V - Disposizioni finali

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Ponte nelle Alpi, 12 settembre 2020

Il presidente dell'associazione
Francesco David

Francesco David

